

ESENZIONE TICKET PER L'ACQUISTO DI FARMACI PER CONDIZIONE ECONOMICA ED ETÀ

CHI HA DIRITTO

Esenzione totale

- **CODICE E03** - Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
- **CODICE E04** - Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
- **CODICE E94** - Cittadini appartenenti a nuclei familiari con reddito lordo complessivo annuo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico

Esenzione parziale

- **CODICE E95** - Cittadini di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito lordo complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro
- **CODICE E96** - Cittadini appartenenti a nuclei familiari con reddito lordo complessivo annuo annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico

COME SI ESERCITA IL DIRITTO ALL'ESENZIONE

Dal 1 luglio 2011 i medici di famiglia (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) indicano la condizione di esenzione per reddito sulle ricette, rilevandola da uno specifico elenco fornito dal Sistema nazionale "Tessera Sanitaria".

Gli assistiti, ove in possesso delle condizioni previste, sono automaticamente inseriti negli elenchi del Sistema Nazionale "Tessera Sanitaria", sulla base dei dati fornite dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate.

Al momento della prescrizione, l'assistito (o altri che per esso ne abbia titolo, ad esempio il genitore per il minore) richiede al medico l'indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica: il medico, verificata la presenza del nominativo dell'assistito nell'elenco fornito dal sistema "Tessera Sanitaria", riporta il codice di esenzione sulla ricetta.

Gli assistiti che ritengono di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici **E03- E04 -E94- E95- E96** e non risultano inseriti nel Sistema "Tessera Sanitaria" dovranno recarsi presso gli uffici distrettuali dell'ASL di appartenenza per rendere un'autocertificazione (che sarà acquisita in tempo reale

dal Sistema “Tessera Sanitaria” del Ministero dell’Economia e delle Finanze) e ottenere l’attestato di esenzione.

Si ricorda che l’autocertificazione dovrà essere resa dall’interessato (o da chi per esso ne ha titolo) munito di valido documento d’identità e della Tessera Sanitaria.

Note:

1. Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.
2. Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro).
3. Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.
4. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione, il reddito riferito all'anno precedente.

Normativa di riferimento: [D.M. 11/12/2009](#) - [DGR N. 1391 del 21/06/2011](#), [DGR N. 1389 del 21/06/2011](#)